

Aumenti CCNL e maggiorazioni: gli effetti in busta paga nel 2026

Sommario

Premessa	2
1. Incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali	4
2. Maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e indennità di turno	10

PREMESSA

La Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) si colloca nel solco degli interventi normativi volti a incidere in maniera selettiva sulla fiscalità del lavoro subordinato privato, introducendo misure di alleggerimento dell'imposizione su specifiche componenti della retribuzione, con un ambito applicativo temporalmente delimitato e funzionalmente orientato al sostegno del reddito dei lavoratori in una fase economica caratterizzata da tensioni inflattive e da un progressivo recupero del potere di acquisto.

La disposizione assume un rilievo particolare con riferimento agli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali. Per il periodo d'imposta 2026 è prevista l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali nella misura del 5% sugli aumenti salariali riconosciuti in attuazione di contratti collettivi sottoscritti nel triennio 2024-2026. La scelta legislativa non è neutra sul piano sistematico. Essa valorizza in modo esplicito la funzione della contrattazione collettiva, riconoscendole un ruolo centrale nel governo delle dinamiche retributive e, più in generale, nell'assetto regolatorio del mercato del lavoro italiano. Il beneficio fiscale non si limita a sostenere il reddito individuale, ma rafforza la dimensione negoziale quale strumento privilegiato di composizione degli interessi collettivi e di adeguamento dei trattamenti economici ai mutamenti del contesto produttivo ed economico.

Accanto a tale intervento, il legislatore ha introdotto, sempre con efficacia limitata al periodo d'imposta 2026, un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali del 15% applicabile alle maggiorazioni e alle indennità connesse a modalità di esecuzione della prestazione lavorativa connotate da particolare gravosità. Rientrano in tale ambito il lavoro notturno, il lavoro festivo, l'attività svolta nei giorni destinati al riposo settimanale e le prestazioni rese in regime di turnazione, entro il limite di imponibile fissato a 1.500 euro. È evidente la *ratio* sottesa a tale previsione. Il legislatore ha inteso riconoscere e valorizzare, anche sotto il profilo fiscale, l'impegno di coloro che operano in condizioni organizzative più complesse e spesso maggiormente incidenti sull'equilibrio tra vita professionale e personale. La leva tributaria diviene così strumento di compensazione indiretta della maggiore onerosità sociale e individuale di tali modalità lavorative.

L'insieme delle misure si inserisce, dunque, in una strategia di sostegno al reddito che, pur circoscritta nel tempo, è idonea a produrre effetti concreti sul potere di acquisto dei lavoratori. La riduzione dell'aliquota effettiva sugli incrementi contrattuali e sulle indennità accessorie determina un incremento netto delle somme percepite, contribuendo, almeno in parte, a fronteggiare l'erosione monetaria che ha inciso negli ultimi anni sui salari reali.

Con la circolare n. 2 del 24 febbraio 2026, l'Agenzia delle Entrate ha proceduto a una ricostruzione sistematica delle nuove disposizioni, definendone l'ambito oggettivo e

soggettivo di applicazione, chiarendone le modalità operative e affrontando le principali questioni interpretative emerse in sede attuativa. L'intervento dell'Amministrazione finanziaria assume rilievo non soltanto sotto il profilo tecnico applicativo, ma anche per le implicazioni che le misure fiscali producono sulla gestione amministrativa dei rapporti di lavoro e sulle dinamiche della contrattazione collettiva nel settore privato.

L'analisi che segue si fonda su un'impostazione rigorosamente normativa e sistematica, muovendo da una ricognizione puntuale del dato legislativo e integrandola con l'esame critico delle indicazioni interpretative fornite dall'Amministrazione finanziaria, da ultimo intervenuta con la circolare n. 2/E del 24 febbraio 2026, al fine di offrire una lettura coerente e organica del nuovo assetto regolatorio.

1. INCREMENTI RETRIBUTIVI DEI RINNOVI CONTRATTUALI

Attraverso le disposizioni contenute all'articolo 1, comma 7, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), il legislatore ha disposto che *"[a]l fine di favorire l'adeguamento salariale al costo della vita e di rafforzare il legame tra produttività e salario, gli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti nell'anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, sono assoggettati, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento. L'imposta sostitutiva di cui al primo periodo si applica soltanto ai lavoratori del settore privato con un reddito di lavoro dipendente, nell'anno 2025, non superiore a 33.000 euro"*.

L'imposta sostitutiva, pari al 5%, trova applicazione con riferimento agli incrementi retributivi materialmente corrisposti nell'anno 2026 in esecuzione di rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026. Laddove il legislatore preveda che l'agevolazione si applichi all'anno 2026 il riferimento deve intendersi al periodo d'imposta 2026.

Pertanto, nel rispetto del principio di cassa allargato, la disciplina investe le somme erogate nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026, purché riconducibili a rinnovi contrattuali conclusi negli anni 2024, 2025 o 2026.

In buona sostanza, con riferimento ai CCNL sottoscritti nel periodo indicato, gli incrementi retributivi da essi previsti corrisposti nel periodo d'imposta 2026 sono assoggettati in via ordinaria all'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali. Pertanto, rientrano nell'ambito di applicazione della fattispecie agevolativa anche le quote di incremento con decorrenza precedente al periodo d'imposta 2026 atteso che quello che rileva è la data di sottoscrizione dell'accordo collettivo. Naturalmente, rilevano esclusivamente le quote retributive di incremento corrisposte nel periodo d'imposta 2026. Tale lettura, fornita dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 2/E del 24 febbraio 2026, appare quella preferibile e coerente con le valutazioni già espresse dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, ove era stata evidenziata la necessità di ancorare l'ambito applicativo dell'agevolazione ai rinnovi dei CCNL sottoscritti nel triennio indicato, valorizzando la dimensione negoziale quale elemento strutturale della disciplina¹.

¹ "[L]a norma, come si rileva dalla relazione tecnica al DDL Bilancio, "Interviene in materia di rinnovi contrattuali, con il duplice obiettivo di assicurare ai lavoratori, in ossequio a quanto stabilito dall'art. 36 della Costituzione, trattamenti retributivi adeguati, nonché di incentivare il rinnovo dei contratti collettivi nazionali nell'interesse dei lavoratori stessi". Tale indicazione, oltre all'assenza di rinvio all'art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015, parrebbe far ritenere che gli incrementi retributivi indicati dal legislatore siano da riferirsi a quelli previsti dai Contratti collettivi nazionali, sottoscritti tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026, e non anche ai contratti territoriali e aziendali [...]" (Circolare Fondazione Studi del Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro n. 1 del 15 gennaio 2026).

Più precisamente, per l'Amministrazione finanziaria, **qualora gli incrementi retributivi** derivanti dai predetti rinnovi siano, in forza di specifiche previsioni negoziali, **articolati in più tranches distribuite su più annualità, il regime dell'imposta sostitutiva continua a trovare applicazione alle quote corrisposte nel corso del 2026**. Ciò vale anche nell'ipotesi in cui l'erogazione sia stata avviata in esercizi precedenti, rilevando esclusivamente, ai fini del beneficio fiscale, il momento della concreta corresponsione delle singole tranches nell'anno di riferimento.

Tale impostazione merita un giudizio positivo non soltanto sotto il profilo tecnico-interpretativo, ma anche sul piano sistemico. Essa, infatti, valorizza in modo coerente la funzione della contrattazione collettiva quale fonte primaria di regolazione delle dinamiche retributive, riconoscendo piena efficacia alle scansioni temporali e agli equilibri economici definiti dalle parti sociali. Al contempo, l'estensione del beneficio fiscale alle *tranches* corrisposte nel 2026 determina un incremento effettivo degli importi netti percepiti dai lavoratori, rafforzando la finalità di sostegno al reddito e contribuendo, in termini concreti, al miglioramento del potere di acquisto dei lavoratori.

L'Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito che **l'agevolazione si debba applicare ai soli incrementi retributivi**, previsti dai rinnovi contrattuali interessati, **che confluiscono nella retribuzione diretta**, vale a dire le dodici mensilità della retribuzione, la tredicesima e la quattordicesima mensilità. Sono, altresì, inclusi nell'applicazione dell'imposta sostitutiva gli **istituti retributivi indiretti interessati dai medesimi incrementi retributivi quali le assenze, per la sola parte integrata dal datore di lavoro, che danno diritto alla conservazione del posto di lavoro**².

L'Agenzia delle Entrate, nelle indicazioni sinora rese, non menziona espressamente le ferie tra le tipologie di assenza rilevanti ai fini dell'applicazione dell'agevolazione. In assenza di un espresso riferimento interpretativo sul punto, si è ritenuto opportuno, in via prudenziale, procedere ai calcoli presenti nel documento includendo tali periodi.

Detta scelta interpretativa trova fondamento nell'orientamento consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità in materia di trattamento economico spettante durante il periodo di ferie annuali. Negli ultimi anni, infatti, la Corte di Cassazione, in linea con l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea in relazione all'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, ha più volte affermato che la retribuzione dovuta in costanza di ferie deve comprendere ogni componente economica che presenti un collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni o che sia correlata allo status personale e professionale del lavoratore.

Tale principio è espressione dell'esigenza di garantire l'effettività del diritto alle ferie annuali retribuite, evitando che il lavoratore possa essere disincentivato alla fruizione del periodo di riposo a causa di una riduzione del trattamento economico rispetto a quello

² Malattia, maternità/paternità, infortunio.

ordinariamente percepito durante l'attività lavorativa.³ In questa prospettiva, il periodo di ferie continua a collocarsi all'interno del rapporto sinallagmatico tra prestazione lavorativa e trattamento retributivo, permanendo in capo al datore di lavoro l'obbligazione di corrispondere la retribuzione. Alla luce di tali valutazioni, si è ritenuto ragionevole includere anche i periodi di ferie tra le assenze considerate nel presente calcolo, ferma restando la possibilità di adeguare tale impostazione in presenza di eventuali successivi chiarimenti di prassi da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Inoltre, si condivide l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate nella parte in cui ha chiarito che **qualora gli aumenti previsti dal rinnovo contrattuale assorbano l'importo riconosciuto al dipendente a titolo di superminimo, sia comunque possibile beneficiare dell'agevolazione sui predetti incrementi retributivi previsti dal CCNL.**

Ad esempio:

Al lavoratore era già riconosciuta, a titolo di superminimo assorbibile, una somma pari a 200 €. Il rinnovo del CCNL, sottoscritto nel 2025, ha previsto un incremento pari a 50 €. Il datore di lavoro procede ad assorbire l'aumento contrattuale nel superminimo che diverrà quindi pari a 150 € e sarà soggetto a ordinaria tassazione, mentre i 50 € derivanti dal rinnovo saranno assoggettati a imposta sostitutiva.

Escludere tali trattamenti dall'agevolazione avrebbe determinato una disparità di trattamento fiscale tra i lavoratori destinatari dei trattamenti economici previsti dai CCNL.

In proposito, si ritiene utile evidenziare quanto indicato dall'Agenzia delle Entrate nella nota 5 contenuta nella circolare n. 2/E del 2026 secondo cui *"[i] contratti collettivi di lavoro possono prevedere che al dipendente, che nello svolgimento dei propri compiti abbia dimostrato di possedere doti di esperienza, di autonomia, di responsabilità, capacità di coordinamento e innovative, sia riconosciuto un aumento professionale (cd. superminimo) di importo minimo lordo mensile per tredici mensilità"*.

Attesa la natura dell'elemento della retribuzione *"superminimo"*, tuttavia, si ritiene che quanto indicato dall'Amministrazione finanziaria non possa che ritenersi un'indicazione a titolo esemplificativo. Pertanto, l'assoggettamento ad imposta sostitutiva dovrebbe trovare applicazione non soltanto con riferimento ai superminimi previsti dalla contrattazione collettiva, ma anche a quelli concordati dalle parti del contratto individuale di lavoro. La funzione economica e la natura retributiva dell'istituto, infatti, non mutano in ragione della fonte di attribuzione, sicché non si ravvisano elementi idonei a giustificare una differenziazione di trattamento tra superminimi di matrice collettiva e superminimi concessi in via unilaterale o pattizia a livello individuale.

Giova, altresì, chiarire che nel caso in cui l'aumento contrattuale riguardi i redditi di lavoratori dipendenti che godono del **regime agevolativo previsto per il rientro in Italia**

³ V. Approfondimento della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro del 26 novembre 2025.

di ricercatori residenti all'estero e per i lavoratori impatriati, la misura agevolativa si applica alla sola quota imponibile dell'aumento contrattuale.

Si sottolinea, invece, che **sono esclusi dalla misura agevolata:**

- gli **importi** derivanti dai medesimi rinnovi, ma **erogati prima del 1° gennaio 2026;**
- **gli scatti di anzianità;**
- **le somme corrisposte per prestazioni aggiuntive all'ordinaria attività** come, ad esempio, le ore di lavoro superiori al normale orario che godono di maggiorazioni o le indennità e le maggiorazioni per lavoro notturno o festivo e le indennità di turno;
- **le somme che, seppur disposte dal rinnovo contrattuale, sono erogate un tantum al fine di dare integrale copertura al periodo di carenza contrattuale,** atteso che le stesse hanno carattere straordinario;
- **il trattamento di fine rapporto (TFR)** trattandosi di un elemento della retribuzione il cui pagamento è differito a un momento successivo rispetto a quello della prestazione lavorativa e comunque soggetto a una tassazione separata secondo regole del tutto particolari rispetto al reddito di lavoro dipendente che concorre al reddito complessivo del contribuente.

Sotto un distinto e non meno rilevante profilo applicativo, occorre soffermarsi sulle modalità di accesso al regime fiscale agevolato. Più nel dettaglio, **per fruire della tassazione con imposta sostitutiva, il lavoratore dipendente non deve presentare una specifica istanza atteso che si tratta dell'ordinario sistema di tassazione delle quote di retribuzione oggetto dell'agevolazione;** è invece riconosciuta al lavoratore la possibilità di avvalersi della tassazione ordinaria, attraverso un'espressa rinuncia scritta dell'imposizione sostitutiva. Tale scelta può essere operata dal lavoratore anche nel corso del periodo d'imposta 2026; in tal caso, il datore di lavoro sostituto d'imposta procederà al ricalcolo del trattamento fiscale in sede di conguaglio fiscale a fine anno o, se precedente, al momento di cessazione del rapporto di lavoro.

Da ultimo, giova richiamare che, in conformità a quanto espressamente previsto dalla disposizione normativa, l'imposta sostitutiva in esame si applica ai lavoratori del settore privato con un reddito di lavoro dipendente, nell'anno 2025, non superiore a 33.000 euro. Al riguardo, occorre precisare che, **ai fini della verifica del limite reddituale in questione,** devono essere computati **tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti dal lavoratore nel periodo d'imposta 2025,** ancorché derivanti da una pluralità di rapporti di lavoro intercorsi nel medesimo anno. Al fine di consentire al sostituto d'imposta di

verificare la spettanza dell'agevolazione, **nell'ipotesi in cui il lavoratore abbia svolto nel 2025 una o più attività di lavoro dipendente con datori di lavoro diversi**, lo stesso comunica all'attuale datore di lavoro le informazioni relative ai redditi derivanti dagli altri rapporti di lavoro, attraverso la **consegna delle certificazioni uniche (CU) o, in mancanza, tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

L'Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 2/E del 24 febbraio 2026, ha chiarito che, sebbene l'importo assoggettato a imposta sostitutiva non concorra alla formazione del reddito complessivo né delle detrazioni previste dall'art. 13 del TUIR, esso deve tuttavia essere considerato ai fini del diritto al trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21.

Più precisamente, l'importo assoggettato a imposta sostitutiva deve essere considerato ai fini del calcolo dell'IRPEF lorda ai soli fini della verifica se questa risulta superiore rispetto alla detrazione da lavoro dipendente ai fini della spettanza del trattamento integrativo in parola.

Diversamente, infatti, gli effetti dell'agevolazione fiscale derivanti dall'assoggettamento a imposta sostitutiva potrebbero essere, in tutto o in parte, vanificati dal differente importo dell'IRPEF calcolata sul minor reddito complessivo.

Infine, si ricorda, l'imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d'imposta, che deve versarla utilizzando i codici tributo istituiti con la **risoluzione n. 3/E del 29 gennaio 2026**⁴.

⁴ L'Agenzia delle Entrate, per consentire ai sostituti d'imposta il versamento, tramite modello F24, della citata imposta sostitutiva, ha istituito i seguenti codici tributo:

- "1075" denominato "Imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti - Sostituto di imposta - articolo 1, comma 7, legge 30 dicembre 2025, n. 199";
- "1609" denominato "Imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti dovuta in Sicilia e versata fuori regione - Sostituto di imposta - articolo 1, comma 7, legge 30 dicembre 2025, n. 199";
- "1926" denominato "Imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti dovuta in Sardegna e versata fuori regione - Sostituto di imposta - articolo 1, comma 7, legge 30 dicembre 2025, n. 199";
- "1927" denominato "Imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti dovuta in Valle d'Aosta e versata fuori regione - Sostituto di imposta - articolo 1, comma 7, legge 30 dicembre 2025, n. 199";
- "1310" denominato "Imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti versata in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta e dovuta fuori dalla regione in cui è effettuato il versamento - Sostituto di imposta - articolo 1, comma 7, legge 30 dicembre 2025, n. 199".

2. MAGGIORAZIONI E INDENNITÀ PER LAVORO NOTTURNO, FESTIVO, NEI GIORNI DI RIPOSO SETTIMANALE E INDENNITÀ DI TURNO

L'articolo 1, commi 10 e 11, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 dispone che per il periodo d'imposta 2026, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono assoggettate a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al **15%** le somme corrisposte, **entro il limite annuo di 1.500 euro**, ai lavoratori dipendenti a titolo di:

- **maggiorazioni e indennità per lavoro notturno** ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL);
- **maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale**, come individuati dall'articolo 9 del D.Lgs. n. 66/2003 e dai CCNL^{5 6};
- **indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni**, previsti dai CCNL⁷.

Con riferimento alla materia in esame, l'Agenzia delle Entrate⁸ ha chiarito come **rientrano nell'ambito applicativo** della disciplina agevolativa anche **le indennità di reperibilità previste dai contratti collettivi nazionali** di lavoro in relazione alle tipologie di prestazione lavorativa sopra richiamate.

Giova chiarire che sono invece escluse dall'ambito applicativo della disposizione:

- le **somme erogate in base agli accordi territoriali e aziendali**;
- gli **istituti retributivi indiretti, a carico del datore di lavoro, nel caso di assenza dal lavoro (malattia, maternità/paternità, infortuni), o quelli differiti (TFR)**;

⁵ Cfr. festività ex art. 2, legge 27 maggio 1949, n. 260 e festività del Santo patrono sulla base delle previsioni del CCNL.

⁶ Sul punto, stante il tenor letterale della norma, la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2/2026 chiarisce che il "*riposo settimanale*" è quello individuato dai CCNL, a prescindere dalla circostanza per cui lo stesso coincida, o meno, con la domenica.

⁷ Quanto alla nozione di turno, la stessa è rinvenibile nelle previsioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), del D.Lgs. n. 66 del 2003, nonché nell'ambito di eventuali specifiche regolamentari e organizzative rinvenibili nella contrattazione collettiva nazionale

⁸ Circolare n. 2/E del 24 febbraio 2026

- le voci riguardanti la **retribuzione diretta ordinaria** (quindi anche la tredicesima e la quattordicesima mensilità).
- **le somme corrisposte**, a qualsiasi titolo, **per lavoro straordinario, eccetto che festivo o notturno**; fermo restando, nel caso specifico, che l'imposta sostitutiva si ritiene applicabile alla sola quota di maggiorazione per lavoro notturno o festivo;
- **i compensi che**, ancorché denominati come maggiorazioni o indennità, **sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria**.

Con riferimento al limite massimo di 1.500 euro assoggettabile ad imposta sostitutiva, si ritiene possa farsi riferimento all'importo al netto dei contributi previdenziali a carico del lavoratore atteso che il relativo importo non concorre alla determinazione del reddito di lavoro dipendente⁹.

In ogni caso, per espressa previsione contenuta al comma 11, ai fini del limite annuo di 1.500 euro, non concorrono i premi di risultato e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili assoggettati all'imposta sostitutiva disciplinata all'articolo 1, commi 182 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Per fruire della tassazione agevolata, **il lavoratore dipendente non deve presentare una specifica istanza atteso che trattasi del regime naturale applicabile alle fattispecie retributive in esame**. Per espressa previsione normativa, invece, è riconosciuta al medesimo la possibilità di avvalersi della tassazione ordinaria attraverso un'espressa rinuncia scritta dell'imposizione sostitutiva.

Il comma 11, della Legge di Bilancio 2026, invece, indica che *"le disposizioni di cui al comma 10 sono applicate dai sostituti d'imposta del settore privato, escluse le attività di cui al comma 18¹⁰, nei confronti dei titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno 2025, a 40.000 euro"*.

Nella verifica del predetto limite reddituale devono essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti dal lavoratore nel periodo d'imposta 2025, anche se derivanti da più rapporti di lavoro.

Laddove il sostituto d'imposta, tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva, sia diverso da quello che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi (CU) per il periodo d'imposta

⁹ V. quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 28/e del 15 giugno 2016 con riferimento all'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui premi di risultato.

¹⁰ La novella introdotta dalla Legge n. 199/2025 prevede che l'agevolazione in commento non si applica ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, ai quali è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, ai sensi dell'art.1, comma 18, della medesima Legge di Bilancio 2026.

precedente, il lavoratore attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno. In tal senso, viene chiarito che **l'attestazione del predetto importo debba essere resa tramite la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e possa essere sostituita dalla consegna, all'attuale datore di lavoro, delle certificazioni uniche (CU) relative a ciascun precedente rapporto di lavoro svolto nell'anno 2025.

Il dipendente è, in ogni caso, tenuto a comunicare al sostituto d'imposta l'insussistenza del diritto ad avvalersi del regime sostitutivo nelle ipotesi in cui, nel corso del 2026, abbia intrattenuto altri rapporti di lavoro dipendente e percepito somme già assoggettate a imposta sostitutiva, superando in tal modo il limite di 1.500 euro stabilito dalla norma.

L'imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d'imposta, che deve versarla utilizzando i codici tributo istituiti con **risoluzione n. 2/E del 29 gennaio 2026¹¹**.

Anche per tale agevolazione fiscale, l'Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 2/E del 24 febbraio 2026, ha chiarito che, sebbene l'importo assoggettato a imposta sostitutiva non concorra alla formazione del reddito complessivo né delle detrazioni previste dall'art. 13 del TUIR, esso deve, tuttavia, essere considerato ai fini del diritto al trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21¹².

Al fine di valutare con rigore la concreta portata applicativa delle disposizioni in esame e di quantificarne l'incidenza effettiva sul trattamento economico dei lavoratori, si reputa

¹¹ L'Agenzia delle Entrate, per consentire ai sostituti d'imposta il versamento, tramite modello F24, della citata imposta sostitutiva, ha istituito i seguenti codici tributo:

- "1076" denominato "Imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni - Sostituto di imposta - articolo 1, commi 10 e 11, legge 30 dicembre 2025, n. 199";
- "1610" denominato "Imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni dovuta in Sicilia e versata fuori regione - Sostituto di imposta - articolo 1, commi 10 e 11, legge 30 dicembre 2025, n. 199";
- "1929" denominato "Imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni dovuta in Sardegna e versata fuori regione - Sostituto di imposta - articolo 1, commi 10 e 11, legge 30 dicembre 2025, n. 199";
- "1933" denominato "Imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni dovuta in Valle d'Aosta e versata fuori regione - Sostituto di imposta - articolo 1, commi 10 e 11, legge 30 dicembre 2025, n. 199";
- "1311" denominato "Imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni versata in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta e dovuta fuori dalla regione in cui è effettuato il versamento - Sostituto di imposta - articolo 1, commi 10 e 11, legge 30 dicembre 2025, n. 199".

¹² V. *supra*

